

Emergenza Covid-19 Fase 2: la sanificazione prima della riapertura.

Gentile Cliente,

l'attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del coronavirus ha imposto l'adozione di nuove misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I datori di lavoro sono obbligati ad adottare ogni misura utile a preservare l'integrità psicofisica dei lavoratori e devono valutare adeguatamente i rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica, nonché mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, prima e dopo la riapertura delle attività.

Con questa nota intendiamo offrire una panoramica della normativa di riferimento, allo scopo di conoscere la corretta procedura da seguire e intendiamo fornire una risposta alle domande più frequenti sul tema.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Gli allegati da consultare:

Disposizione normativa	2
<i>Normativa e prassi</i>	<i>2</i>
<i>Osservazioni</i>	<i>3</i>
<i>Crediti d'imposta</i>	<i>4</i>
<i>Informativa sulla privacy</i>	<i>4</i>
Le principali scadenze dal 20 al 30 Aprile 2020	6



L'emergenza epidemiologica da Covid-19 si avvia verso la fase 2.



Con i recenti DPCM il Governo ha disposto la riapertura di alcune attività ritenute strategiche e, per quanto ad oggi potrebbe apparire ancora prematuro, si inizia a pensare ad una programmazione, per quanto scaglionata, di tutte le attività poste in sospensione da decreto. E' evidente che siamo ancora lontani dall'aver sconfitto questo virus, pertanto, allo scopo di tutelare sia la salute sia l'economia, sarà necessario adottare tutta una serie di interventi a tutela della salute e sicurezza, individuale e pubblica.

Nuovo Protocollo Sicurezza


Il 14 marzo scorso è stato firmato dalle parti sociali il nuovo protocollo per la sicurezza covid-19 e di seguito riportiamo i principali aspetti che vanno adottati dalla aziende:

- E' necessario **garantire la pulizia** prima della riapertura dei locali e al termine di ogni turno di lavoro;
- occorre **sanificare periodicamente** ogni superficie, comprese tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
- è obbligatorio attenersi alla rigorosa **distanza di un metro**.
- non è fatto obbligo di **indossare le mascherine** per i soggetti che non manifestano sintomi, così come previsto dall'Oms. Tuttavia, qualora l'attività svolta imponga di lavorare a distanza interpersonale inferiore ad un metro e non sia possibile adottare altre soluzioni alternative, subentra l'obbligo di indossare gli idonei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...). Tutti i DPI utilizzati devono ovviamente essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- Devono essere **favoriti accessi contingentati**, con orari di ingresso e di uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.


- Per i fornitori, trasportatori e/o altro personale esterno, occorre individuare o installare **servizi igienici dedicati**.

Osservazioni

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, è tenuta a dichiararlo con estrema tempestività all'ufficio del personale, qualora dovessero essere accertati tali sintomi, la persona sarà allontanata e posta in isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.



L'azienda deve procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti utilizzando i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.




Per quanto riguarda l'accesso agli ambienti di lavoro, dopo aver richiamato la necessità di informare i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità (in particolare riguardo all'obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre o sintomi influenzali e di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro circa la comparsa di qualsiasi sintomo influenzale), viene data facoltà al datore di lavoro di effettuare la misurazione della temperatura all'ingresso dei dipendenti.

Dove è possibile, le attività che prevedono interazione personale devono essere gestite "a distanza".



OSSERVA - il datore di lavoro è autorizzato alla **misurazione** all'ingresso dei locali dell'azienda della temperatura dei dipendenti.



Sarà possibile annotare su apposito registro soltanto il nome dei lavoratori che hanno temperatura superiore ai 37.5° e che pertanto non potranno avere accesso ai locali; nel rispetto della normativa privacy non è possibile registrare la temperatura rilevata, ma solo il nominativo e ad ogni singolo lavoratore dovrà essere consegnata apposita informativa, contenente le modalità e i termini di conservazione del dato.



ATTENZIONE! - è data facoltà al datore di lavoro di procedere con idonei esami del sangue (kit dotato di pungi-dito) utili a fornire indicazione circa una eventuale positività al covid-19 (solo su base volontaria del lavoratore).

Crediti d'imposta

Nel Decreto Cura Italia, è stato introdotto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.



In particolare, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura del contenimento del contagio del virus COVID-19, nei confronti di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di € 20.000.

Informativa sulla privacy

MODELLO AD INTEGRAZIONE DELL'INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Ad integrazione dell'informativa al personale dipendente, già resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), in relazione ai dati personali di cui l'azienda entrerà in possesso nell'ambito delle attività di:

- rilevazione della temperatura corporea del personale al momento dell'accesso al luogo di lavoro;
- esame del sangue (kit dotato di pungi-dito) che fornisce indicazione di eventuale positività al covid-19 (solo su base volontaria del lavoratore);

legate all'emergenza sanitaria per infezione da coronavirus COVID-19, Le forniamo le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento e responsabili

Titolare del trattamento è _____, email _____,
_____ con sede in VIA _____.
L'elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, è:

Titolare del trattamento _____

Oggetto, finalità e fondamento giuridico del trattamento

Il trattamento avrà ad oggetto dati personali relativi alla salute relativi alla Sua persona, in conseguenza delle attività di rilevazione della temperatura corporea ed esame del sangue (su base volontaria) del personale al momento dell'accesso al luogo di lavoro.

Le finalità del trattamento sono quelle della prevenzione dal contagio da COVID-19 ed il fondamento giuridico discende dall'implementazione dei protocolli di sicurezza anti contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del protocollo condiviso di sicurezza del 14 marzo 2020.

Modalità di trattamento e comunicazione dei dati

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e con modalità idonee a limitare il trattamento alle finalità sopra specificate e a proteggere la riservatezza.

I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi, salvo che si tratti di autorità pubbliche per le finalità sanitarie connesse al trattamento.

Conservazione dei dati

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di tempo strettamente connesso al perdurare dell'emergenza sanitaria in relazione alla quale sono stati raccolti.

Trasferimento dati extra UE

I dati personali non verranno trasferiti verso Paesi terzi.

Rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto o derogato dalla presente integrazione si fa pieno ed integrale riferimento all'informativa già resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ed oggi integrata.

Luogo e data

Il titolare del trattamento dei dati

CALENDARIO PREVIDENZIALE

Le principali scadenze dal 20 al 30 Aprile 2020

Lunedì 20 APRILE	FASC - Versamento contributi
	FPI - Denuncia e versamento contributi
	PREVINDAI - Versamento contributi
	PREVINDAPI - Versamento contributi
	AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE - Comunicazioni lavoro in somministrazione
Lunedì 27 APRILE	ENPAIA - Denuncia e versamento contributi
Giovedì 30 APRILE	INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)
	INPS EX-ENPALS - Denuncia contributiva mensile unificata
	INPS - Presentazione modello "Dm Ag-Unico"